



PROVINCIA DI RAVENNA

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE – ISTITUZIONE E DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Indice

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto del Canone	3
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	3
Articolo 4 - Zone del territorio provinciale	4
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni	4
TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE .	5
Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo.....	5
Articolo 7 - Istruttoria della domanda	5
Articolo 8 - Deposito cauzionale	5
Articolo 9 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	6
Articolo 10 - Non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione	6
Articolo 11 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni	6
Articolo 12 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni	6
Articolo 13 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione	6
TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEL CANONE	7
Articolo 14 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	7
Articolo 15 - Determinazione della superficie di occupazione	7
Articolo 16 - Distributori di carburante e di tabacchi e generi vari	8
Articolo 17 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	8
Articolo 18 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	9
Articolo 19 - Regole per la quantificazione del Canone	9
Articolo 20 - Riduzioni del Canone.....	9
Articolo 21 - Esenzioni per legge e regolamentari.....	10
Articolo 22 - Sanzioni e indennità	11
Articolo 23 - Disposizioni finali e transitorie	11
ALLEGATO 1 - Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	12
ALLEGATO 1/A) - Occupazioni permanenti	12
ALLEGATO 1/B) - Occupazioni temporanee	13
ALLEGATO 1/C) - Disposizioni comuni	13
ALLEGATO 2 - Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in due categorie	14
ALLEGATO 2/A	14
ALLEGATO 2/B	15

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le riduzioni ed esenzioni.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati 1 (1/A, 1/B, 1/C) e 2 (2/A, 2/B).
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Ravenna quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

- b)** per “**occupazione**” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, *bow windows* e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all’ente Comune.
 3. Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all’adozione del provvedimento comunale.

Articolo 4 - Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso in due categorie, come da “Allegato 2”. Ad ognuna delle categorie sono assegnate tariffe differenti, come indicato negli Allegati 1/A,1/B,1/C.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione di occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.
2. La domanda di autorizzazione o concessione è presentata alla Provincia e dovrà indicare le generalità del richiedente, la località, la superficie e lo spazio che si intendono occupare e, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti.

Articolo 7 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Settoriale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
3. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio settoriale competente formula all'interessato apposita richiesta di integrazione.
4. Nel caso di richiesta di notizie o di integrazioni della documentazione prodotta il termine per il rilascio è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti.

Articolo 8 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che possono comportare la rimessa in pristino o danni al demanio, al patrimonio indisponibile della Provincia e/o a terzi, il richiedente l'autorizzazione o la concessione è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura determinata dalla Provincia.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto, previo accertamento della rimessa in pristino, o dell'inesistenza di danni, al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia o a terzi.

Articolo 9 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria la Provincia rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente.
2. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
3. L'autorizzazione o la concessione è formalizzata in un apposito atto nel quale sono indicati le condizioni, le modalità, la durata, le condizioni, la misura della superficie occupata calcolata in metri quadrati o lineari, le categorie e il canone, se dovuto.
4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 10 - Non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione

1. Il non accoglimento della domanda di autorizzazione o di concessione è disposto dalla Provincia di Ravenna e motivato con specifico riferimento alla normativa vigente.

Articolo 11 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 12 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute/trasferite a terzi.
2. Il subentro/subingresso dell'autorizzazione o della concessione è autorizzato previa domanda da parte dell'interessato.

Articolo 13 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato il provvedimento di revoca.
3. La revoca di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.

TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni

Articolo 14 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Ravenna dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

Articolo 15 - Determinazione della superficie di occupazione

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono, altresì, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi provinciali pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con meno di 10.000 abitanti.
4. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione alla superficie che, nell'ambito del territorio Provinciale, risulti sottratto all'uso pubblico. Il canone è dovuto anche dall'occupante di fatto, in mancanza dell'atto di concessione o di autorizzazione.
5. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
6. A tale scopo le strade, gli spazi ed aree pubbliche di cui al 1° comma sono classificati in due categorie come da ALLEGATO N.2.
7. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa

natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 16 - Distributori di carburante e di tabacchi e generi vari

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e alla conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, è dovuto un canone annuale graduato in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio provinciale è suddiviso nelle due categorie indicate nell'ALLEGATO 2.
2. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione
3. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo provinciale, è dovuto un canone annuale graduato in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio provinciale è suddiviso nelle due categorie indicate nell'ALLEGATO 2.
4. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Articolo 17 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Articolo 18 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, e dai soggetti che occupano, anche in via mediata, le stesse reti. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago PA (di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Articolo 19 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee si considerano le seguenti misure di riferimento:
 - a) Fino a 14 giorni Tariffa intera,
 - b) oltre i 14 giorni Tariffa ridotta del 50 per cento.

Articolo 20 - Riduzioni del Canone

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

- a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Articolo 21 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone, come stabilito dalla legge:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente articolo:
 - a) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - b) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani.
 - c) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
 - d) le occupazioni permanenti per accessi carrabili o pedonali.

Capo II – Indennità, sanzioni, disciplina finale e transitoria

Articolo 22 - Sanzioni e indennità

- 1.** Alle occupazioni considerate abusive, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a)** l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b)** la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Articolo 23 - Disposizioni finali e transitorie

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO 1 - Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ALLEGATO 1/A) - Occupazioni permanenti

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (*)

tariffa per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C € 17,56
- Categoria F € 12,30

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C € 8,78
- Categoria F € 6,14

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

- Categoria C € 5,27
- Categoria F € 3,69

D) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

- Categoria C € 154,94
- Categoria F € 129,11

E) Occupazioni con seggiovie e funivie. (*)

Il canone annuale dovuto, fino ad un massimo di 5 Km lineari è di € 103,29

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una maggiorazione di € 20,66

F) Occupazioni di suolo o sottosuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

- Categoria C € 7,75
- Categoria F € 6,20

G) Distributori di carburante.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

- Categoria C € 7,75
- Categoria F € 20,66

Il canone è applicato per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per

cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone in base ai criteri e alle tariffe normali.

ALLEGATO 1/B) - Occupazioni temporanee

A) Occupazione di suolo pubblico

tariffa per ogni mq. e per giorno:

- Categoria C € 2,07 (pari a € 0,09 per ogni ora di occupazione)
- Categoria F .. € 1,55 (pari a € 0,06 per ogni ora di occupazione)

Le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte del 50 per cento.

C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte del 50 per cento.

D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte dell' 80 per cento.

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del:

- 50 per cento sino a 100 mq
- 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq
- 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

E) Occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50 per cento. Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

F) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. Le tariffe sono quelle indicate alla lettera A).

G) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

ALLEGATO 1/C) - Disposizioni comuni

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

ALLEGATO 2 - Classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in due categorie

ALLEGATO 2/A

CATEGORIA C

- a) tutti gli spazi e le aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia;
- b) le strade provinciali indicate nell'elenco ALLEGATO sub A)

ALLEGATO SUB) A

1. S. Alberto
3. Gambellara
4. Prada
5. Roncalceci
- 6 Beneficio Il Tronco - Cervara
7. S. Silvestro Felisio (1° e 2° tratto)
8. Canale Naviglio (1° e 2° tratto)
9. Masiera.
12. Massalombarda (S. Lucia)
13. Bastia
14. Quarantola
15. Raspona
16. Marzeno
17. S. Bernardino
18. Stroppata
19. Pilastrino (Cotignola) - S. Francesco
20. Rugata Madrara
21. Delle Ripe (Bagnara)
23. Monticino e Limisano
24. Conventello - Argine Sinistro Lamone Abbandonato - Savarna - Mandriole -Casalborsetti
25. Torri - Entirate - Villanova - Glorie
26. Nuova Fiumazzo
27. Cella
28. Rossetta
29. Di Lugo
30. Piangipane
31. Madonna di Genova
32. Confine - Crociarone - Salara e Ruggine
33. Mensa Matellica
34. Di Roncalceci

- 36. Pederignano
- 39. Nuova Fiumazzo - Rotaccio - Margotta
- 41. Macallo e San Potito
- 46. Sant'Andrea
- 47. Borello - Castelnuovo
- 50. Canalazzo e Bagnarolo
- 51. Castiglione - Argine Sinistro del Fiume Savio
- 54. Senni
- 55. Ponte Sant'Andrea
- 61. Madonna della Salute
- 64. Congiunzione Matellica
- 72. Congiunzione S. Silvestro
- 77. Palazzina
- 78. Torrente Sintria
- 79. Congiunzione Bastia
- 80. Nullo Baldini
- 89. Cocchi
- 95. Strada di collegamento tra il Casello Autostradale Lugo-Cotignola dell'A14 dir. e la città di Lugo
- 97. Ammonite Canala
- 98. Braccasca
- 100. Castello
- 101. Standiana - Via Lunga
- 103. Ex Tramvia
- 108. Salara
- 112. Via delle Valli
- 113. Viale dei Lombardi
- 114. Alberico da Barbiano
- 115. Cardinala
- 118. Umbro - Casentinese - Romagnola "tratto Dismano"
- 119. Bagnoli

ALLEGATO 2/B
CATEGORIA F

- 2. Dismano
- 10. Canale di Solarolo
- 22. Pilastrino - S: Mauro
- 35. Puntiroli - Mensa
- 37. S. Barnaba - Reda - Albereto
- 38. Dei Naldi Franguelline Nuove e Croce di Godo

40. Rampina e Taverna
42. Violaro e Petrosa
43. Gobbadino e Accarisi
44. Granarolo
45. Godo e di San Marco
48. Molinello - Dal Rio - Cà Vecchia
49. Bicocca
52. Della Chiesuola e Case del Vento
53. Budria e del Castello
56. Canaletta e di Sarna
57. Carla
58. Viola Mondanigo
59. Gardizza
60. Di Mezzo - Corleto
62. San Severo - Cassanigo
63. Della Valletta e Zattaglia
65. Toranello
66. Girona - Biancanigo - Casalone - Tebano - Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri.
67. Via Lunga
68. Montone Abbandonato
69. Borse - Dana - Torretta - Pierleone
70. Prugno
71. Forlivesa
73. S. Lucia delle Spianate - Samoggia e di Urbiano
75. Boncellino e Gabina
76. Chiara
81. Leona
82. Villa Vezzano - Tebano
83. Castellina
84. Casale 1°
85. Pontevalle - Agrippina - Barbiana
86. Biancano - Donesiglio
87. Crociarone
88. Cogollo
90. S. Giovanni
91. Guglielma-Coronella-Rampina
92. Manzone
93. Nuova Via Lunga
94. Canalvecchio

- 96. Mezzano - Via Nuova - Cerba
- 99. Viazza di Villanova
- 102. Petrosa
- 104. Valeria
- 105. Destra Senio - Molinazza
- 106. Codrignano
- 107. Gagliazzona
- 109. Fornace
- 110. Mazzolano
- 111. Camerini
- 116. Correcchio
- 117. Palmiera